



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 6

Il 13 novembre 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella seduta del 2 novembre 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 19/10/2023, pervenuto in data 20/10/2023, prot.n.520, della Rugby Riviera 1975 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Flavio Lupato, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Biasiolo, giusto mandato allegato al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto nella riunione in data 11/10/2023, Comunicato GSR Serie C1 N.1, pubblicato in data 13/10/2023, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Poule 1, girone 1, Venjulia Rugby Trieste ASD v Rugby Riviera 1975 ASD, disputata in data 8/10/2023, ha dichiarato la Rugby Riviera 1975 ASD perdente con il risultato di 28 - 0 (mete 4 e relative conversioni) in luogo del risultato del campo di 19 - 13 (mete 3 - 1) sempre in favore della Venjulia Rugby Trieste ASD, per l'infrazione degli artt. 29/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia, e 30, comma 4, lett. b), e 26, comma 1, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva.

FATTO

Con il reclamo depositato in data 20/10/2023 la Rugby Riviera 1975 ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe che ha dichiarato perdente la predetta reclamante con il risultato di 28 - 0 (4 mete con

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

relative conversioni), per aver inserito in lista gara un giocatore, il Sig. Nicola Pavin, con squalifica non ancora completamente scontata e perciò non autorizzato a giocare.

Nel reclamo *de quo* la Rugby Riviera 1975 ASD ha sostenuto di essere stata tratta in errore dal Comunicato GST Serie C1 n. 25 della riunione del 30/5/2023 del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale del Veneto, con il quale il giocatore tesserato con l'associazione reclamante, Sig. Nicola Pavin, era stato sanzionato con la squalifica di tre settimane "*dal 29/05/2023 al 18 giugno 2023 compresi*", per proteste nei confronti dell'arbitro durante la partita disputata in data 28/05/2023 contro il Rugby Villadose 76 ASD, precisando che detta squalifica era stata comunicata dal Giudice Sportivo Territoriale anche a mezzo PEC del 31/5/2023.

L'associazione reclamante, tuttavia, ha rilevato come nel Comunicato nel quale era pubblicato il provvedimento impugnato era anche evidenziato quanto segue: **"ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART. 91 PUNTI 3) E 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA"**.

La reclamante, quindi, sostiene che la decisione gravata appare erronea in quanto, ammessa e non concessa la vigenza della squalifica, risulterebbe pacifico e documentalmente provato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo Territoriale con il provvedimento della riunione del 30/05/2023, nonché con la PEC del successivo 31/5/2023, per aver indicato la durata della squalifica comminata "*dal 29/05/2023 al 18 giugno 2023 compresi*".

Neppure la nota di avvertenza riportata nel comunicato del Giudice Sportivo, a parere della Rugby Riviera, potrebbe eliminare l'erroneità della gravata decisione, in quanto riportare la



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

frase che *“le scadenze delle sanzioni della squalifica possono essere soggette a prolungamento”* rappresenta una mera possibilità e non certezza, nel senso che il prolungamento potrà esservi o meno, e, comunque, successivamente alla pubblicazione del Comunicato del Giudice Sportivo della riunione del 30 maggio 2023 non sarebbe stato possibile sapere se si fosse dato effettivamente seguito a tale possibilità di prolungamento della squalifica.

In buona sostanza, quindi, parte reclamante sostiene che non poteva sapere se il termine finale di scadenza della squalifica del giocatore Sig. Nicola Pavin fosse stato effettivamente prorogato rispetto a quello comunicato nel maggio scorso, come peraltro confermato anche dalla circostanza che il nome di detto giocatore non era stato incluso nell'elenco degli squalificati 2023/2024, contenuto nella comunicazione del Giudice Sportivo Nazionale in data 1° agosto 2023, prot. n.08.

Tale mancato inserimento, infatti, avrebbe evidentemente corroborato nell'associazione reclamante la convinzione che la squalifica di Nicola Pavin fosse stata oramai definitivamente scontata.

In considerazione di quanto precede, dunque, la Rugby Riviera 1975 ASD ha dedotto che nulla le si potesse imputare nel caso di specie, poiché avrebbe considerato la durata della squalifica del proprio giocatore Nicola Pavin attenendosi a quanto disposto dal Giudice Sportivo Territoriale con il provvedimento della riunione del 30/05/2023 – ivi compreso l'avvertimento circa il possibile prolungamento – confermato poi con la PEC del 31/05/2023 e ulteriormente corroborato dal mancato inserimento dello stesso Sig. Pavin nell'elenco degli squalificati trasmesso dal Giudice Sportivo Nazionale.

L'associazione reclamante, pertanto, ritenendo che non sussista nel caso di specie alcuna propria responsabilità disciplinare e che avrebbe agito senza dolo, né colpa, instava per



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

l'accoglimento del reclamo, la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata e l'omologazione della partita oggetto del reclamo con il risultato ottenuto sul campo.

La Corte, con ordinanza del 27 ottobre 2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 2 novembre 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 2 novembre 2023 si collegava telematicamente l'Avv. Alessandro Biasiolo, il quale illustrava il reclamo insistendo per l'accoglimento. Nessuno si costituiva per la Venjulia Rugby Trieste ASD.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

Il reclamo è infondato e merita il rigetto per i motivi di seguito indicati.

L'associazione reclamante sostiene di essere stata tratta in inganno da quanto riportato dal Giudice Sportivo Territoriale nel comunicato GST Serie C1 n. 25 della riunione del 30/05/2023, che aveva inflitto al giocatore e suo tesserato sig. Nicola Pavin la squalifica di tre settimane indicando la durata della squalifica stessa *"dal 29/05/2023 al 18 giugno 2023 compresi"*.

Secondo l'associazione reclamante, la predetta indicazione sulla durata della squalifica da parte del Giudice Sportivo Territoriale, confermata da una PEC inviata dallo stesso Giudice Sportivo in data 31/05/2023, e la circostanza del mancato inserimento del nominativo del Sig. Nicola Pavin nell'elenco dei giocatori soggetti a squalifica nella stagione sportiva 2023/2024 contenuto nella nota del Giudice Sportivo Nazionale in data 1/8/2023, prot.n.08, l'avrebbe



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

indotta in errore e, pertanto, l'inserimento in lista gara del giocatore Sig. Nicola Pavin sarebbe avvenuto senza dolo né colpa.

Occorre considerare, tuttavia, come peraltro riportato dalla stessa reclamante, che nel Comunicato GST Serie C1 n.25 è anche inserito l'avvertimento, per consuetudine riportato in tutti i comunicati, con cui si segnala che in applicazione della delibera n. 99/2012 del Consiglio Federale (valida per tutte le stagioni), ed ai sensi dell'art. 91 punti 3) e 4) del Regolamento di Giustizia, le scadenze delle sanzioni della squalifica possono essere soggette a prolungamento.

L'art. 91, comma 4, del Regolamento di Giustizia, infatti, prevede che *"Nell'ipotesi di interruzione, sospensione o termine dell'attività agonistica, l'intera sanzione o l'eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell'attività o nel successivo anno agonistico"*.

Al riguardo, è bene ricordare che la delibera del Consiglio Federale n. 99/2012 stabilisce che *"ai sensi dell'art. 90 (ora art. 91 nda) del Regolamento di Giustizia sono sospese tutte le sanzioni comminate dagli Organi di Giustizia Federale (Giudice sportivo nazionale e regionale, Commissione Giudicante Federale, Commissione d'Appello Federale, Corte di prima istanza e Corte Federale d'appello), dal giorno successivo della fine del Campionato (qualunque sia la categoria) sino al giorno prima dell'inizio del campionato, qualunque sia la categoria, a cui il sanzionato tesserato può partecipare. La presente deliberazione non si applica in caso di sanzioni comminate in materia di disciplina antidoping. La suddetta deliberazione è immediatamente esecutiva e, salvo revoca, è valida per tutte le stagioni sportive successive"*.

La delibera dianzi riportata non è stata revocata ed è a tutt'oggi vigente e, quindi, valida e vincolante per tutte le associazioni e società tesserate alla Federazione Italiana Rugby, le quali, pertanto, sono tenute a conoscerne il precetto.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In considerazione di quanto sopra, quindi, non può essere evidentemente considerata una esimente per l'associazione reclamante la circostanza per la quale, correttamente in verità, il Giudice Sportivo Territoriale abbia indicato la durata della squalifica inflitta al giocatore Sig. Nicola Pavin, in quanto tale durata doveva essere letta, come anche riportato nel Comunicato GST Serie C1 n. 25, in combinato disposto con la delibera del Consiglio Federale n. 99/2012.

Appare evidente, quindi, che se la società reclamante avesse diligentemente osservato la sopra citata delibera del Consiglio Federale n. 99/2012 per il calcolo della durata della squalifica nella quale era incorso il proprio giocatore, avrebbe verificato che la squalifica in questione, correttamente indicata dal Giudice Sportivo Territoriale nella durata dal 29/05/2023 al 18 giugno 2023, ai sensi della medesima delibera del Consiglio Federale, più volte richiamata ed indicata finanche nello stesso Comunicato GST C1 n.25, sarebbe stata necessariamente sospesa *“dal giorno successivo alla fine del campionato (qualunque sia la categoria) sino al giorno prima dell'inizio del campionato qualunque sia la categoria”*, con conseguente prolungamento al campionato in corso.

La corretta osservanza delle disposizioni innanzi indicate, quindi, avrebbe evidentemente evitato che la società reclamante incorresse nell'errore che ha invece portato all'irrogazione della sanzione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata.

Non giunge in soccorso della reclamante neppure la circostanza per la quale il nome del giocatore Sig. Nicola Pavin non sia stato inserito nell'elenco dei giocatori sottoposti a squalifica nella stagione 2023/2024, contenuto nella nota del Giudice Sportivo Nazionale del 1° agosto 2023, prot.n.08, dal momento che tale elenco riguarda solo i campionati di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, tra i quali non rientra il campionato di Serie C, per il quale è competente il Giudice Sportivo Territoriale, nello specifico quello del Comitato Regionale



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Veneto che non risulta avere emesso alcun comunicato similare prima dell'inizio della corrente stagione sportiva, non essendovi peraltro tenuto.

Ne consegue che il richiamo al mancato inserimento nell'elenco *de quo* del Giudice Sportivo Nazionale è inconferente al caso di specie e non può evidentemente rappresentare una esimente di responsabilità per l'associazione reclamante.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1, lett. f), 91, del Regolamento di Giustizia, e 30, comma 4, lett. b), e 26, comma 1, lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, nonché la delibera del Consiglio Federale n.99/2012;
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale
- Comitato Regionale Veneto impugnato;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 2 novembre - 13 dicembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro